

Roma, 11/03/2022  
Prot. n. 2206/2022

Spett.le  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Dipartimento Tesoro  
Direzione V  
Ufficio III

**OGGETTO: Risposta alla Consultazione pubblica concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).**

***Premessa***

Assofondipensione è l'Associazione di rappresentanza dei Fondi Pensione Negoziali promossi dalla contrattazione collettiva del lavoro nel contesto favorito dalle leggi istitutive della previdenza complementare (cfr. D. Lgs n. 124 del 1993 e D.Lgs n. 252 del 2005 e s.m.i.). I primi Fondi Pensione Negoziali sono stati istituiti nel 1998 e Assofondipensione è stata fondata nel 2003 a seguito dell'accordo tra le confederazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative AGCI, LegaCoop e Confservizi, e quelle sindacali, CGIL, CISL, UIL e UGL.

Ad Assofondipensione sono attualmente iscritti 31 Fondi Pensione Negoziali. In totale, i lavoratori che vi aderiscono, secondo gli ultimi dati pubblicati da COVIP, sono oltre 3 milioni, per un valore di risparmio accumulato e destinato alle future prestazioni superiore a 65 miliardi di euro.

Nel ringraziare per l'opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica in oggetto cogliamo l'occasione per riportare di seguito, in forma sintetica, alcune osservazioni sullo Schema di Decreto Legislativo di attuazione del Regolamento UE 2019-1238.

#### **Artt. Da 2 a 5**

##### **(Poteri e funzioni delle autorità competenti)**

L'attribuzione alla Covip del ruolo di Autorità Nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2019/1238 nei confronti dei fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'EIOPA è certamente condivisibile e, a nostro avviso, potrebbe anche essere ulteriormente rafforzato poiché l'individuazione di una unica autorità di riferimento per tutte le forme pensionistiche complementari è un elemento di certezza e garanzia, ferme restando le specifiche prerogative delle autorità di settore.

#### **Art. 10**

##### **(Condizioni relative alla fase di accumulo)**

Il Regolamento (UE) 2019/1238 al considerando 20, qualifica il PEPP come prodotto pensionistico individuale non occupazionale sottoscritto volontariamente dal risparmiatore in vista della pensione e l'art. 2 precisa che il PEPP è complementare ad eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali. In base a queste previsioni, anche al fine di non creare una situazione di incertezza interpretativa, sarebbe opportuno non fare riferimento nel testo del decreto legislativo in consultazione al datore di lavoro, oppure in ogni caso segnalare che l'eventuale finanziamento del datore di lavoro non si può esprimere attraverso accordi di carattere collettivo. Sebbene non enunciato nel decreto legislativo in oggetto ma solo nella premessa alla consultazione, condividiamo l'esclusione

del Tfr quale forma di finanziamento del PEPP. Infine, riteniamo che un eventuale versamento operato dal datore di lavoro dovrebbe essere soggetto al contributo di solidarietà del 10% come previsto per le altre forme di previdenza complementare in Italia ma al tempo stesso esso dovrebbe essere accompagnato da misure compensative o di agevolazione fiscale per aziende che lo versano, come quelle attualmente vigenti. Inoltre, considerata la natura del prodotto, sarebbe da valutare un livello di deducibilità dei versamenti inferiore rispetto a quello in vigore per le forme pensionistiche complementare ovvero, comunque l'inserimento del finanziamento nel plafond di deducibilità fiscale complessiva del risparmiatore.

### **Art. 13**

#### **(Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)**

I Pepp sono per loro natura una forma di risparmio previdenziale ulteriore rispetto alle forme ad oggi presenti nel nostro sistema. Si costituiscono, infatti, come una forma individuale di terzo pilastro. Come evidenziato anche da importanti esponenti del mondo accademico questa tipologia di strumenti interesserà in particolare la fascia più abbiente di cittadini.

È quindi necessario inquadrare attentamente a livello normativo i PEPP come un ulteriore risparmio previdenziale, questo di conseguenza dovrebbe tradursi fiscalmente in una normativa diversa da quella prevista per le prestazioni in forma anticipata tipiche del secondo pilastro e meno agevolata.

#### **Art. 14**

##### **(Regime tributario dei rendimenti)**

In relazione all'imposizione tributaria del PEPP e in particolare al regime fiscale applicabile che fa riferimento alla normativa vigente nello Stato in cui tali prodotti sono istituiti, riteniamo sia necessario porre particolare attenzione alla presenza di diversi regimi fiscali adottati da ciascun Paese e di conseguenza alla esigenza di coordinare i differenti modelli attualmente vigenti al fine di evitare potenziali distorsioni di mercato.

In ogni caso, tale auspicabile coordinamento, dovrebbe continuare a garantire condizioni favorevoli per gli iscritti ai fondi pensione tali da incentivarne l'adesione, scongiurando il rischio di pregiudicare l'affidabilità del sistema di previdenza complementare italiano che, come è noto, è sottoposto a ben tre regimi fiscali differenti in relazione al momento di accumulazione del montante (cd. criterio del pro rata temporis). Per queste ragioni l'Associazione auspica anche una semplificazione complessiva del sistema di tassazione dei fondi pensione in ogni caso, senza modificare la vigente tassazione sostitutiva delle prestazioni.

#### **Art. 15**

##### **(Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)**

La possibilità prevista dal regolamento (UE) 1238/2019 di prevedere modalità più flessibili di decumulo rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana per le forme di previdenza complementare, come la possibilità di erogazione in capitale in unica soluzione, potrebbe rappresentare elemento dirimente nella scelta di adesione alla previdenza complementare che dovrebbe essere attentamente valutato. Al contempo, tuttavia, condividiamo la scelta di prevedere l'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 23% alla prestazione liquidata



**assofondi  
pensione**

associazione dei fondi pensione negoziali

interamente in capitale, riservando la tassazione più favorevole alla prestazione in rendita,  
in coerenza con la finalità previdenziale dello strumento PEPP.

Nel ringraziare per l'attenzione riservata al contributo di Assofondipensione, si inviano  
distinti saluti.

Il Presidente

Il Vice Presidente